



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

SENT. N. 1615/19
R.G. N.
CRON. N.

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

Dott. Giovanna Guarino
Dott. Stefania Basso
Dott. Gabriella Gentile

Presidente
Consigliere rel.
Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del
01.03.2019 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 3504/17 R. G. sezione lavoro, vertente

TRA

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, (INPS), in persona del Presidente pro
tempore rappresentato e difeso dall'avv. Luca Cuzzupoli unitamente al quale
elettivamente domicilia presso l'Avvocatura Distrettuale INPS di Napoli, in via A.
De Gasperi, n.55

Appellante

E

ARGENZIANO Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Anita Petrone unitamente
alla quale elettivamente domicilia in Vairano Scalo alla via Madonna del Carmine
n.18

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ritualmente notificato, ARGENZIANO Giovanna chiedeva la condanna
dell'Istituto convenuto al pagamento dell'assegno sociale ex art. 54 D.L. n. 83/2012
conv. in L. 134/2012.

Si costituiva l'Istituto convenuto che contestava la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il rigetto.

Il Tribunale adito accoglieva la domanda e condannava l'Istituto al pagamento del richiesto assegno sociale.

Con ricorso depositato presso questa Corte in data 17.11.2017, l'appellante in epigrafe ha proposto gravame avverso tale sentenza (n. 2198/17 depositata in data 20.09.2017).

L'appellante, proponendo l'impugnazione nei confronti dell'ARGENZIANO, ha censurato la decisione del giudice di primo grado evidenziando che la ricorrente non aveva né allegato, né provato l'impossibilità di percepire e riscuotere l'assegno di mantenimento dall'ex coniuge e che, dunque, l'intervento dell'I.N.P.S. non poteva essere chiesto in quanto, ex art. 433 c.c., l'assistenza materiale grava innanzitutto sul nucleo familiare, in primis sull'ex coniuge; ha, quindi, ribadito, sia pure genericamente, le eccezioni già proposte in primo grado di prescrizione e decadenza. Instauratosi il contraddittorio, si è costituita l'appellata che ha concluso per il rigetto del gravame.

All'esito dell'udienza odierna, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel merito, l'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Ed invero, l'assegno sociale è una prestazione di carattere assistenziale pienamente rispondente alla previsione dell'art. 38 Cost secondo cui *"Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale"*. Trattasi, quindi, di una prestazione che prescinde da qualsiasi requisito contributivo, che, quindi, ha carattere sussidiario e che presuppone l'effettiva insussistenza di altri redditi. Per la stessa ragione, tale requisito deve essere inteso in senso rigoroso. In tal senso la Suprema Corte - nella pronuncia n. 6570 del 2010 - ha ritenuto che *"in tema di assegno sociale, l'art. 3 l. n. 335 del 1995 - secondo cui il trattamento erogato provvisoriamente sulla base delle dichiarazioni del richiedente è oggetto di congruaglio sulla base degli importi effettivamente ricevuti - assegna rilievo non alla mera titolarità del redditi ma alla loro effettiva percezione, ragion per cui il reddito incompatibile al riconoscimento della*



prestazione sociale assume rilievo solo se effettivamente percepito, atteso che anche alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, in mancanza di tale percezione l'interessato versa nella stessa situazione reddituale degli aventi diritto all'assegno sociale". Tuttavia, ha contemporaneamente precisato che, ai fini della sussistenza del diritto a percepire l'assegno sociale da parte di un soggetto avente diritto alla corresponsione dell'assegno di mantenimento da parte del coniuge in caso di separazione legale o di assegno divorzile occorre (come è avvenuto nel caso esaminato) la infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione di tale assegno (incompatibile). Pertanto, alla luce della citata pronuncia, non è sufficiente asserire soltanto la mancata percezione dell'assegno di mantenimento o dell'assegno divorzile, occorrendo, viceversa, dimostrare l'effettiva impossibilità di ottenere tale assegno. Dunque, è possibile escludere il computo dell'assegno di mantenimento o divorzile solo laddove lo stesso non venga percepito perché il coniuge obbligato non è realmente in grado di versarlo e l'altro coniuge si sia comunque attivato (infruttuosamente) per ottenerlo. Cosicché deve ritenersi che, qualora il soggetto che chiede l'assegno sociale risulti titolare di una posizione giuridica astrattamente idonea a produrre reddito, occorra dimostrare che ad essa non corrisponde alcuna concreta prospettiva di poterlo percepire.

Nel caso in esame, è pacifico che la ricorrente avesse diritto a percepire l'assegno di mantenimento nella misura di € 258,23 per sé e di € 500,00 per il figlio. Tuttavia sul punto la stessa si è limitata ad affermare di non averlo mai percepito senza addurre alcuna prova concreta se non un'autocertificazione. Manca, dunque, la prova della "infruttuosa concreta attivazione dell'assistito per la riscossione di tale reddito" così come espressamente statuito dalla Suprema Corte nella citata sentenza: invero, la ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione dalla quale evincere eventuali tentativi infruttuosi di esecuzione nei riguardi dell'ex coniuge o eventuali richieste di intervento da parte dell'autorità giudiziaria o ancora eventuali tentativi di pignoramento dei ratei della pensione del marito (VR/30032947 corrisposta dallo stesso I.N.P.S.).

Ne' può supplirsi a tale carenza probatoria mediante l'espletamento delle prove testimoniali dedotte anche in primo grado, stante la estrema genericità dei capitoli di



prova in quanto privi di qualsivoglia riferimento temporale e di un'adeguata specificazione delle circostanze di fatto atte a dimostrare l'infruttuoso esperimento di azioni esecutive nei confronti dell'ex coniuge al punto da non consentire alla controparte di preparare un'adeguata difesa e di articolare, se necessario, prova contraria sul punto (cfr. Cass. n. 3635/89; Cass. 3728/87; Cass. n. 2814/86).

Ne consegue che nel merito l'impugnata sentenza deve essere integralmente riformata con il rigetto della domanda introduttiva.

La parte appellata va dichiarata esente dalle spese di lite ex art. 152 disp. Att. C.p.c.

P.Q.M.

La Corte così decide: accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di ARGENZIANO Giovanna. Dichiarata parte appellata non tenuta alle spese del doppio grado di giudizio.

Napoli 01.03.2019

Il Consigliere est.
Dott. Stefania Basso

Il Presidente

Dott. Giovanna Guarino

